



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Napoli

SENT. N. 32506/18
R. G. 28635/18
CRON. 14636/18
REP.

Il Giudice di Pace della VI^a Sezione di Napoli, nella persona della d. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

riservata all'udienza del 10.09.2018, nella causa civile iscritta al n° 28635 del Ruolo Generale dell'anno 2018 ad oggetto "Opposizione ex art. 615 cpc all'esecuzione esattoriale".

TRA

[REDACTED] elett.te dom.to in Napoli, alla Via Nolana n. 28 rapp.to e difeso, dall'avv. Roberto Viola, giusta procura in calce all'atto di citazione.

OPPONENTE

CONTRO

Agenzia Delle Entrate – Riscossione, in persona del l.r.p.t., dom.to per la carica in Roma alla Via G. Grezar, n. 14, rap.to e [REDACTED]a, presso il quale elett.te domicilia in [REDACTED] giusta procura in calce all'atto di citazione

OPPOSTO

e

Comune di Napoli, in Persona del Sindaco p.t., dom.,to per la carica in p.zza Municipio, Napoli

OPPOSTO/Contumace

Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.09.2018

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente come sopra indicato, proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615 cpc, avverso le cartelle esattoriali di pagamento di seguito indicate:

- n° 071 2000 0120190718 000 di € 1048,87 (spese e interessi compresi).
- n° 071 2001 0416401559 000 di € 455,56 (spese e interessi compresi).
- n° 071 2004 0041372839 000 di € 1356,75 (spese e interessi compresi).
- n° 071 2004 0175187711 000 di € 103,29 (spese e interessi compresi).
- n° 071 2004 0175187711 000 di € 841,11 (spese e interessi compresi).
- n° 071 2005 0038685425 000 di € 434,61 (spese e interessi compresi).

Le predette cartelle risultavano emesse, come nelle stesse si rileva, per il pagamento di sanzioni amministrative relative a verbali di violazione delle prescrizioni al Codice della Strada accertate rispettivamente dal Comune di Napoli a carico del conducente/proprietario del veicolo tg. NAX44733 e tg. RA582979 e tg. AJ935CF.

L'opponente, assumendo, preliminarmente, di ignorare la pretesa creditoria per non aver mai ricevuto la cartella, eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto da parte dell'Amministrazione e dell'Agente delle Entrate ad esigere il pagamento anche per omessa notifica del sottostante titolo.

Incardinata rettamente la lite, si costituiva la Soc. Agenzia delle Entrate - Riscossione SpA, che eccepiva l'infondatezza del ricorso nonché la sua inammissibilità, improponibilità, improcedibilità.

Non si costituiva, invece, il Comune di Napoli benché raggiunto da rituale atto di citazione in giudizio, dei quali si dichiara la contumacia.

Su richiesta di parte attrice, quindi, atteso che la precisazione delle conclusioni, in ogni caso, può essere svolta anche riportando le conclusioni nel verbale di udienza senza che sia necessario un esplicito invito del giudicante, non risultando obbligatorio per il giudice concedere alle parti la possibilità di depositare memorie conclusionali, scelta che rientra tra i suoi poteri discrezionali, la causa, alla udienza in epigrafe indicata veniva riservata in decisione.

A tal proposito soccorre la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la quale, con sentenza del 2.10. 2015 n° 19704, ha risolto il variegato e contrastante orientamento giurisprudenziale in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, dichiarando ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall'Agente della riscossione: proprio come nel caso che qui interessa. Con la predetta pronuncia, infatti, la Suprema Corte, intervenendo sulla questione della impugnabilità dell'atto precedente non notificato, unitamente all'atto successivo, afferma, in buona sostanza, che il debitore può impugnare l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificata, anche se ne venga a conoscenza per la prima volta mediante l'estratto di ruolo rilasciatogli dall'Agente della riscossione, senza dover necessariamente attendere uno specifico atto di intimazione per potersi difendere.

Quanto sopra, sulla base della considerazione per la quale *"una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di riscossione esattoriale impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla*

 2

tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.

Ciò premesso, dando atto che non risulta provata la notifica della cartella, va dichiarata ammissibile la spiegata opposizione nonchè la competenza, per valore e per materia, dell'adito GdP; al tempo stesso, circa quella per territorio, non essendone stata, in ragione della contumacia degli opposti, eccepita la sussistenza, questa può radicarsi in capo al sottoscritto giudice.

Esaminate, quindi, le questioni preliminari, devesi, poi, rammentare che, in materia di opposizione all'atto finale del procedimento sanzionatorio (iscrizione a ruolo e riscossione mediante cartella esattoriale) i principi fondamentali posti a tutela del cittadino sono diversi. La cartella (ovvero l'estratto nelle sole ipotesi previste dalle SS.UU. con la citata sentenza del n° 19704/2015), infatti, è impugnabile:

1. Con il rito ex art. 22 e 23 della Legge 689/81 ovvero ai sensi del capo II del D.Lgs 150/11 nel caso in cui s'intenda far valere l'assenza del provvedimento sanzionatorio o vizi nella sua notificazione, recuperando in tale ultima ipotesi il mezzo di tutela ingiustamente pretermesso (Cfr. Cass. Sez. I, 9.3.2001 n° 3450; Idem, Sez. III, 3.3.2000 n° 2369; Idem, Sez. I, 25.1.2000 n° 799; Idem, Sez. III, 7.4.2000 n° 4360).
2. Con il mezzo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, e perciò dinanzi al giudice competente (in questo caso con restituzione alle normali regole della competenza e del rito previsti dal codice: quindi ad esempio con atto di citazione e non con ricorso innanzi al giudice competente *ratione valoris*), allorché si intendano far valere fatti estintivi dell'obbligazione successivi alla formazione del titolo esecutivo: pagamento, morte del debitore, altre cause di estinzione, prescrizione, intervenuta decadenza dell'Amministrazione della pretesa creditoria per decorso dei termini per l'iscrizione a ruolo (Cfr. Cass. Sez. I, 12.4.2002 n° 5279; Cass. Sez. Un., 9.11.2000 n° 1162).
3. Con il mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, con le stesse modalità di cui sopra e nel termine perentorio fissato dalla legge, ove si intendano far valere i vizi della procedura esecutiva: quindi, ad esempio, mancata o illegittima notificazione della cartella esattoriale stessa o dell'avviso di mora, vizi rituali della cartella stessa e così via (Cfr. Cass. Sez. I, 28.6.2002 n° 9498), nonchè, circa l'ipotesi, anch'essa da far valere con il rito ex art. 617 cpc, di difetto di elementi idonei a far identificare il titolo di pagamento (Cfr. Cass. Sez. I, 20.7.2001 n° 9912).

Alla stregua di quanto sopra, va, di conseguenza, osservato che l'opposizione qui spiegata ed introdotta attraverso atto di citazione, non può rientrare palesemente nell'ambito del rito di cui al capo II del D.Lgs 150/11 ovvero non sono ammissibili eventuali doglianze rientranti nella ipotesi sub 1), ma è riconducibile, invece, al secondo rimedio (opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc), considerato, in ogni caso, che l'esecuzione non risulta iniziata, dando atto, pertanto che, quanto ad eventuali altri motivi di opposizione, essi non possono trovare ingresso nel presente giudizio in

 3

R.G. 28635/2018

5. Compensa integralmente le spese di giudizio tra il Comune di Napoli e l'opponente

Così deciso in Napoli il 11 settembre 2018

IL CANCELLIERE

Dr.ssa

Il Giudice di Pace

DEPOSITO IN CANCELLERIA
del 17 SET 2018



IL CANCELLIERE